

Nomos Appalti

Consulenza legale agli Enti Locali

Roma, 3 gennaio 2012

Circolare n. 200/2012

**AL SIG. PRESIDENTE
CONFSERVIZI MARCHE
A TUTTI GLI ASSOCIATI**

**AL SIG. PRESIDENTE
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

**E A TUTTI GLI ALTRI
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'
- LORO SEDI -**

**OGGETTO: LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214 (DI CONV. D.L. N. 201/11) –
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITA' E IL
CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI.**

- 1) DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ART. 4)**
- 2) TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E CONTRASTO ALL'USO DEL CONTANTE (ART. 12)**
- 3) I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE (ART. 13)**
- 4) SERVIZI DI RISCOSSIONE DEI COMUNI (ART. 14-BIS)**
- 5) SOPPRESSIONE DI ENTI E ORGANISMI (ART. 21)**
- 6) APPALTI NEI COMUNI CON MENO DI 5000 ABITANTI (ART. 23)**
- 7) RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO (ART. 25)**
- 8) VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI PUBBLICI (ART. 27)**
- 9) ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONI CONSIP (ART. 29)**
- 10) LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE DEI TRASPORTI (ART. 37)**
- 11) SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE PER LE IMPRESE (ART. 40)**
- 12) MISURE PER LE OPERE STRATEGICHE (ART. 41)**
- 13) MODIFICHE AL CODICE APPALTI (ART. 42)**
- 14) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (ART. 44)**
- 15) DISPOSIZIONI IN MATERIA EDILIZIA (ART. 45)**

Sulla G.U.R.I. n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la legge 214/11, meglio nota come "Legge salva Italia".

Il provvedimento legislativo – che consta di oltre 50 articoli – converte il decreto legge n. 201/11 (cfr. Circ. n. 197/11) e contiene numerose disposizioni di interesse per il settore degli appalti pubblici.

1) DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ART. 4)

La disposizione introduce a regime la detrazione IRPEF del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a € 48.000,00 per ciascuna unità immobiliare. La norma è inserita in un nuovo articolo 16-*bis* del T.U. delle imposte sui redditi (TUIR), che riepiloga la disciplina concernente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ora contenuta all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, la cui vigenza viene limitata all'anno 2011.

La norma, inoltre, con la modifica all'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, proroga al 31 dicembre 2012 le agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio (nella misura del 55%), mentre a decorrere dal 1° gennaio 2013 si applica la detrazione del 36%, come modificata dal nuovo articolo 16-*bis* del TUIR.

La nuova disciplina sulla detrazione si applica:

- alle spese sostenute per interventi sulle singole unità immobiliari di proprietà dei contribuenti;
- alle spese sostenute per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari.

2) TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E CONTRASTO ALL'USO DEL CONTANTE (ART. 12)

La disposizione modifica l'art. 49 del d.lgs. 231/07, riducendo da € 2.500,00 a € 1.000,00 la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni tra privati.

Viene, dunque, posticipato di 3 mesi (dal 30 settembre 2011 al 31 dicembre 2011) il termine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore, con saldo pari o superiore a € 1000,00 devono essere estinti.

Inoltre, al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:

- a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici. E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;
- b) i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero su altri

strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di € 500,00;

c) gli stipendi, le pensioni, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa, a prestatori d'opera, e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a € 1.000,00, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante, ovvero mediante utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti dall'imposta di bollo. Per tali rapporti, alle banche, alla società Poste Italiane SpA e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo;

e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula – tramite la Consip SpA - di una o più convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli.

3) I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE (ART. 13)

Viene anticipata al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale (IMU) istituita e disciplinata dal d.lgs. sul federalismo municipale (d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23).

La norma prevede, tuttavia, un periodo di applicazione sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014, con applicazione dell'imposta in tutti i comuni del territorio nazionale.

L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è invece fissata al 2015.

Il presupposto dell'imposta, la cui aliquota è stabilita pari allo 0,76%, è costituito dal possesso di immobile che viene ora a ricomprendere, a differenza di quanto prevede la disciplina vigente, anche l'abitazione principale e le relative pertinenze. Viene inoltre disposta la rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati e dei terreni agricoli.

4) SERVIZI DI RISCOSSIONE DEI COMUNI (ART. 14-BIS)

La norma riforma la disciplina in materia di riscossione dei tributi da parte degli enti locali.

Come noto, la legge 106/11 ha previsto la cessazione dell'attività di accertamento e riscossione da parte di Equitalia, con il conseguente onere per i Comuni di riorganizzare il servizio a decorrere dal 1° gennaio u.s. (termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 2012, ex art. 10, legge 214 cit.).

Orbene, l'articolo in commento modifica l'art. 7 della legge 106 cit., precisando che a decorrere dalla suddetta data i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie, sulla base dell'ingiunzione prevista dal T.U. 639/10,

che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II, d.P.R. 602/73, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

Al tal fine, il Sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dal T.U. 639/10. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'art. 42, d.lgs. 112/99.

5) SOPPRESSIONE DI ENTI E ORGANISMI (ART. 21)

È prevista la soppressione e il conseguente accorpamento di taluni organismi pubblici.

L'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua viene soppressa e ricondotta all'interno del Ministero dell'Ambiente, mentre le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici sono trasferiti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Anche l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale è soppressa, con trasferimento delle relative funzioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Parimenti, è soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche.

6) APPALTI NEI COMUNI CON MENO DI 5000 ABITANTI (ART. 23)

Il comma 4 dell'articolo 23 introduce un comma 3-bis all'art. 33 del d.lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici), ai sensi del quale i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, devono affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture:

- nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti;
- ovvero, istituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.

L'art. 33 prevede, quindi, che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possano acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi, e che tali centrali sono tenute all'osservanza del Codice.

Si rammenta in proposito che l'articolo 13 della legge n. 136/10 ha previsto l'istituzione della Stazione Unica Appaltante (SUA) che, su base regionale, potrà gestire le gare di lavori, forniture e servizi, per tutte le amministrazioni, mediante apposite convenzioni. La SUA, come chiarito dal comma 2, lettera b), del predetto articolo 13, ha natura giuridica di centrale di committenza e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione dei contratti pubblici in ambito regionale, provinciale e comunale.

In attuazione del citato articolo 13 è stato peraltro emanato il d.P.C.M. 30 giugno 2011, il quale ha precisato che l'adesione alla SUA da parte delle amministrazioni pubbliche è facoltativa ed avviene sulla base di convenzioni, cui gli enti possono

aderire. Con il decreto vengono altresì definiti gli elementi essenziali della convenzione e disciplinati sia l'ambito di operatività della SUA (in funzione degli importi di gara o di altri criteri), sia le modalità per il rimborso dei costi dalla stessa sostenuti.

In base al successivo comma 5 dell'art. 13, la norma introdotta al citato comma 3-bis si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.

L'articolo 23 prevede inoltre la riduzione dei componenti delle autorità amministrative indipendenti.

La composizione delle autorità indipendenti è stabilita dalle singole leggi istitutive, che disciplinano anche i criteri e le modalità di nomina dei relativi componenti. Tutte le autorità presentano strutture collegiali, ma con difformità quanto al numero di componenti.

Per quanto concerne l'A.V.C.P., la composizione dell'Autorità passa da 7 a 3 membri, senza possibilità di rinnovo del mandato.

7) RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO (ART. 25)

È previsto che le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della legge 214 per la realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in misura pari all'importo di 2,5 milioni di euro, siano destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

8) VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI PUBBLICI (ART. 27)

Attraverso l'inserimento di un nuovo articolo 33-bis nel decreto legge n. 98 del 2011, si attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di promuovere iniziative volte alla costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di società, consorzi o fondi immobiliari, con la finalità di valorizzare e alienare il patrimonio pubblico di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli enti vigilati. Qualora si costituiscano società, ad esse partecipano i soggetti che apportano i beni e, necessariamente, l'Agenzia del demanio in qualità di finanziatore e di struttura tecnica di supporto.

Per lo svolgimento delle attività relative all'attuazione dell'art. 33-bis, l'Agenzia si avvale di soggetti specializzati nel settore, individuati tramite procedure ad evidenza pubblica, o di altri soggetti pubblici.

9) ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONI CONSIP (ART. 29)

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 29 rafforzano il ruolo di Consip S.p.A. quale centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo n. 163/06, cui possono rivolgersi le amministrazioni centrali incluse nell'elenco ISTAT delle PP.AA., per i contratti sopra soglia comunitaria, e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, sulla base di apposite convenzioni. In tal modo – secondo il Legislatore – sarà possibile ottenere una maggiore razionalizzazione e semplificazione dei processi di acquisto delle predette amministrazioni, in grado di generare la riduzione dei tempi e dei costi delle procedure, la diminuzione del

contenzioso, nonché economie di scala realizzate mediante l'aggregazione dei fabbisogni.

10) LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE DEI TRASPORTI (ART. 37)

Al fine di realizzare una compiuta liberalizzazione del sistema dei trasporti, l'articolo 37 prevede l'attribuzione di funzioni di regolazione in tale settore ad una delle Autorità indipendenti.

In particolare, il comma 1 prevede che il Governo adotti, mediante regolamenti di delegificazione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/88, disposizioni volte a realizzare una compiuta liberalizzazione e una efficiente regolazione nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture. I regolamenti dovranno essere emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione e previo parere delle commissioni parlamentari competenti.

I regolamenti sono adottati nel rispetto delle seguenti norme generali:

- a) individuare tra le Autorità indipendenti esistenti, l'Autorità che svolge competenze assimilabili a quelle previste dal presente articolo;
- b) attribuire all'Autorità di cui alla lettera a) le seguenti funzioni:
 - 1) garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali e portuali e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti;
 - 2) definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese, alla luce degli oneri di servizio pubblico imposti e delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;
 - 3) stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto, connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;
 - 4) definire gli schemi di bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare.

Nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite, l'Autorità individuata:

- a) sollecita e coadiuva le amministrazioni pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri, che può rendere pubblici;
- b) determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate e può imporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese integrate;
- c) propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile, comunque denominato, qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento;
- d) richiede a chi ne sia in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, e raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni da verbalizzare, se rese oralmente;

- e) svolge ispezioni ed effettua controlli di documenti aziendali presso i soggetti sottoposti alla regolazione, ove vi siano sospetti di possibili violazioni degli atti di regolazione adottati;
- f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione, disponendo le misure di ripristino. In circostanze straordinarie, al fine di salvaguardare la concorrenza e gli interessi degli utenti, rispetto al rischio di danno grave e irreparabile, l'Autorità può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
- g) valuta i reclami e le istanze degli utenti in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari, da parte dei soggetti sottoposti a regolazione;
- h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;
- i) irroga una sanzione amministrativa fino al 10% del fatturato dell'impresa interessata, nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e dei ricavi relativi alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, o di inottemperanza agli ordini e alle misure adottate;
- l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1% del fatturato dell'impresa interessata qualora: i destinatari di una richiesta dall'Autorità forniscano informazioni inesatte o incomplete, o non forniscano le informazioni nei termini stabiliti; i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire o forniscano in modo incompleti documenti aziendali, ovvero rifiutino di fornire o forniscono in modo inesatto o incompleto i chiarimenti richiesti;
- m) applica una sanzione fino al 10% del fatturato all'impresa che non ottemperi agli impegni di cui alla lettera f).

11) SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE PER LE IMPRESE (ART. 40)

Il comma 2 dell'art. 40 introduce alcune semplificazioni in materia di trattamento dei dati personali e tutela della *privacy*.

In particolare, a parziale modifica del d.lgs. 196/03, viene introdotto il principio che il diritto alla riservatezza dei dati personali è garantito solo per le persone fisiche, escludendo dall'applicazione della normativa in materia di *privacy* il trattamento di dati delle imprese, persone giuridiche, enti ed associazioni.

Il significato complessivo delle modifiche introdotte dalla legge 214/11 è quello di escludere dal Codice della *privacy* i dati delle imprese, degli enti pubblici, delle associazioni, ma non quello di eliminare gli adempimenti di legge: di conseguenza, le imprese non dovranno applicare la normativa sulla *privacy* quando trattano dati di altre imprese o persone giuridiche, mentre saranno tenute agli adempimenti connessi (informativa al trattamento, consenso, ect.) se trattano dati, anche sensibili, di persone fisiche.

In materia di semplificazione degli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori, il comma 4 dell'art. 40 in esame modifica poi una disposizione concernente la tenuta del libro unico del lavoro, previsto all'articolo 39 del d.l. 112/08, disponendo che la compilazione del libro debba avvenire entro la fine del mese successivo, e non più entro il giorno 16 del mese successivo.

In secondo luogo, al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese in materia di bonifica dei siti inquinati, la norma prevede le seguenti novità:

- il comma 7 dell'art. 242 del d.lgs. 152/06 (Codice dell'ambiente) viene integrato con l'aggiunta, dopo il primo periodo, di una disposizione secondo cui – nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi – è consentita l'articolazione del progetto per fasi progettuali distinte, al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive;

- il comma 9 dell'art. 242 del d.lgs. 152/06 viene invece modificato al fine di estendere l'applicabilità delle disposizioni ivi recate, e riguardanti la messa in sicurezza operativa del sito, a tutti i siti inquinati; viene, inoltre, concessa l'autorizzazione alla manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica, che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.

12) MISURE PER LE OPERE STRATEGICHE (ART. 41)

In primo luogo, con la sostituzione nell'articolo 161 del Codice dei contratti dei commi 1-*bis* ed 1-*ter*, con i nuovi commi 1-*bis* ed 1-*quater*, vengono ridefinite le modalità e i criteri di programmazione delle opere strategiche, per permettere la selezione di opere che possono essere realizzate in via prioritaria, con particolare riferimento alle opere finalizzabili con l'apporto di capitale privato.

In secondo luogo, con l'inserimento del nuovo articolo 169-*bis* e della lettera f-*ter*) all'articolo 163, comma 2, del Codice dei contratti, le nuove norme riducono la durata della fase progettuale complessiva dell'infrastruttura, qualificabile in un periodo di almeno sei mesi/un anno e, conseguentemente, prevedono un più rapido avvio della fase di realizzazione degli interventi infrastrutturali. Il comma 2 dell'art. 41, infatti, consente che l'approvazione, da parte del CIPE, dei progetti delle opere di interesse strategico, possa intervenire, su proposta del Ministero delle infrastrutture e trasporti, direttamente sul progetto preliminare, qualora sia assicurata la copertura integrale del progetto.

La disposizione prevede la fissazione di un termine perentorio a pena di decadenza dell'efficacia della delibera e del finanziamento, per l'approvazione del progetto definitivo, in caso di opere finanziate a carico della finanza pubblica.

L'art. 41, al comma 5-*bis*, poi, con la sostituzione integrale dell'art. 175, d.lgs. 163, innova in maniera significativa la disciplina in tema di *project financing* nell'ambito dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi.

13) MODIFICHE AL CODICE APPALTI (ART. 42)

La norma modifica il comma 5 dell'articolo 143 del Codice dei contratti pubblici (concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche), ampliando la possibilità di utilizzo, a titolo di prezzo, della cessione di beni immobili nella disponibilità del committente pubblico o espropriati allo scopo, anche ove non strettamente connessi

o funzionali alle opere da realizzare, purché la cessione sia necessaria ai fini del raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario.

A tutela del patrimonio pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici devono effettuare una preventiva analisi di convenienza economica, volta a garantire un'efficiente azione amministrativa, ai fini dell'utilizzo del bene a titolo di prezzo.

Il comma 2 dell'articolo in esame è volto a modificare la disciplina delle concessioni di lavori pubblici, allo scopo di consentire che la gestione funzionale ed economica possa eventualmente riguardare in via anticipata anche le opere o parti di esse connesse all'oggetto della concessione e da ricomprendere in essa. La finalità della norma sembrerebbe quella di anticipare l'afflusso dei proventi della gestione e di ridurre l'onerosità finanziaria dell'operazione.

In tal senso, sono apportate al Codice le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 11, è aggiunto il seguente periodo: *“La gestione funzionale può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa”*.

b) all'articolo 143, comma 1, dopo le parole: *“gestione funzionale ed economica”* sono inserite le seguenti: *“eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa”*;

c) all'articolo 143, comma 4, dopo le parole: *“anche un prezzo”* sono inserite le seguenti: *“nonché, eventualmente, la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate”*.

Le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 42 si applicano ai contratti di concessione, i cui bandi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 201.

14) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (ART. 44)

1) La norma reca, innanzitutto, disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori negli appalti pubblici.

La novella precisa che, al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza delle procedure di gara, l'incidenza del costo del lavoro nella misura minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, restano disciplinati:

a) dall'art. 86, comma 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e 4; 89, comma 3, del d.lgs. 163 cit.;

b) dall'art. 36 della legge 300/70;

c) dagli artt. 26, commi 5 e 6 e 27 del d.lgs. 81/08.

In particolare, la nuova disposizione abroga l'art. 81, comma 3-bis d.lgs. 163 cit. che - secondo talune interpretazioni, invero confutate dal Servizio (cfr. circ. n. 185/11) - imponeva l'esclusione del costo del lavoro dal ribasso offerto nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

2) In tema di varianti, viene introdotto un regime transitorio in relazione all'applicazione della norma prevista dall'art. 4, comma 2, lettere n) e v), d.l. 70/11, convertito in legge 106/11.

Come noto, la disposizione introduce una precisazione in relazione alla copertura finanziaria delle varianti c.d. "migliorative" su iniziativa della S.A..

Si tratta della disposizione contenuta all'art. 132, comma 3, secondo periodo del Codice, in base alla quale sono ammesse varianti progettuali, finalizzate al miglioramento dell'opera, a condizione che la loro possibilità derivi da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento del contratto e che il maggior importo per finanziare la variante non superi il 5% dell'importo originario del contratto e trovi copertura nella somma globale stanziata per l'esecuzione dell'opera (ad esempio, con l'impegno degli imprevidi o con l'utilizzazione di economie).

Sul punto, l'art. 4 citato precisava che le risorse stanziate ed utilizzabili per finanziare la variante in parola e derivanti dai ribassi d'asta conseguiti dovevano essere ridotte del 50%

La previsione era evidentemente finalizzata al contenimento del costo dei lavori, ma finiva per escludere qualsiasi margine per il riconoscimento di varianti che si rendono spesso indispensabili per circostanze sopravvenute.

Orbene, in virtù del comma 3 dell'art. 44 in esame, la norma esclude il limite del 50% delle economie di ribasso agli interventi per i quali è già in corso la progettazione esecutiva o l'esecuzione dei lavori; per le opere rientranti nella c.d. "Legge Obiettivo" vengono esclusi, ai fini del calcolo dell'eventuale superamento del limite alle varianti, gli importi relativi a varianti già approvate alla data di entrata in vigore del d.l. 201/11.

3) Il comma 5 dell'art. 44 abroga poi l'art. 12 della legge 180/11 (Statuto delle imprese), con il quale (cfr. circ. n. 192/11) era stata elevata la soglia di cui all'art. 91, comma 1, del Codice (da € 100.000,00 a € 193.000,00) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura con la procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, prevista dall'art. 57, comma 6, del d.lgs. 163/06.

In virtù dell'abrogazione del citato art. 12, legge 180/11, quindi, oltre la soglia di € 100.000,00 è necessaria l'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 91 comma 1, d.lgs. 163 cit., nonché quelle degli artt. 261 segg. del d.P.R. 207/10.

4) La norma prevede altresì che all'art. 140, comma 1, d.lgs. 163/06 e s.m.i. dopo le parole: "*in caso di fallimento dell'appaltatore*", sono aggiunte le seguenti: "*o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso*" e, dopo le parole "*ai sensi degli art. 135 e 136*", sono aggiunte le seguenti: "*o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252*".

In buona sostanza, la disposizione estende anche ai casi di liquidazione coatta e di concordato preventivo dell'esecutore le previsioni secondo le quali è possibile procedere al completamento del contratto mediante scorrimento della graduatoria formatasi in esito alla gara originaria, in luogo dell'espletamento di una nuova gara, riducendo in tal modo i tempi per la conclusione delle opere.

5) Il comma 7 introduce, invece, norme volte a favorire la suddivisione degli appalti in lotti funzionali e forme di coinvolgimento nella realizzazione delle opere strategiche, per agevolare una maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese al mercato degli appalti pubblici attraverso il coinvolgimento delle stesse nelle grandi opere, ferma restando la valutazione in ordine alla economicità della scelta ed alla possibilità di operare tale suddivisione.

6) Infine, per lavori oltre i 20 milioni di euro, la norma introduce una procedura di consultazione preliminare sul progetto posto a base di gara, quale momento di confronto tra le imprese invitate alla procedura ristretta, funzionale a chiarire eventuali incertezze sugli elaborati progettuali.

La disposizione si applica alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 201/11.

15) DISPOSIZIONI IN MATERIA EDILIZIA (ART. 45)

Con l'inserimento del comma 2-*bis* nell'articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) viene favorita la celere realizzazione degli investimenti privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo, escludendo quelle di importo inferiore alla soglia comunitaria dall'applicazione delle procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici.

Dunque, in presenza di precise condizioni, le opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, di importo inferiore alla soglia comunitaria (€ 5.000.000,00), sono a carico del titolare del permesso di costituire e, come tali, escluse dall'applicazione delle procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici (negoziata con almeno 5 invitati).

Ovviamente, tali aspetti dovranno essere disciplinati nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o degli accordi procedimentali relativi ai permessi di costruire.

* _ * _ * _ * _ * _ *

Nel restare a disposizione si porgono cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli
(responsabile del servizio)

